

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il giorno del mese di anno, in, nel mio studio sito in via, n., alle ore, avanti a me Dott. Notaio in, iscritto presso il Collegio notarile di, senza la presenza dei testimoni per espressa rinuncia fattami dai comparenti e col mio consenso, sono personalmente presenti:

- COMUNE DI MONTESPertOLI, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI EMPOLI, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI FUCECCHIO, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI CASTELFIORENTINO, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO, con sede in, codice fiscale, in persona di

..... nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI CERTALDO, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI VINCI, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI CERRETO GUIDI, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI GAMBASSI TERME, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del

..... n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

- COMUNE DI MONTAIONE, con sede in, codice fiscale, in persona di nato a Il, in qualità Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale del n. il Sig. nato a, il, residente a, via, n., di professione, codice fiscale n.;

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

fra i componenti una società a responsabilità limitata denominata «..... S.r.l.» è costituita con sede a, via, n., avente a oggetto: oggetto l'esercizio, esclusivamente per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo – a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo – di:

- a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate;
- b. esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo;
- c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- d. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera; e. gestire i rapporti con le associazioni di categoria;
- f. coordinare e promuovere gli interessi della Società e delle singole partecipate;

- g. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;
- h. promuovere iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all'oggetto sociale;
- i. effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
- j. svolgere attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla Società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;
- k. studiare e promuovere l'innovazione tecnologica e le tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;
- l. coordinare e promuovere le politiche di qualità e delle carte di servizio.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti), concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti).

1. la società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento);
2. la società è costituita sotto l'osservanza del presente atto costitutivo e dello statuto che, firmato dalle parti e da me Notaio, forma parte integrante di questo atto al quale si allega sotto la lettera "A";
3. il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro);
4. la quota di conferimento di ciascun socio è la seguente:

- il socio COMUNE DI MONTESPERTOLI conferisce denaro per euro 3.462,86 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 6,93% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI EMPOLI conferisce denaro per euro 16.006,87 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 32,01% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI FUCECCHIO conferisce denaro per euro 6.393,91 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 12,79% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI CASTELFIORENTINO conferisce denaro per euro 4.884,46 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 9,77% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO conferisce denaro per euro 4.355,18 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 8,71% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI CERTALDO conferisce denaro per euro 4.312,54 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 8,63% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI VINCI conferisce denaro per euro 4.163,25 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 8,33% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI CERRETO GUIDI conferisce denaro per euro 2.703,87 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 5,41% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE conferisce denaro per euro 1.557,00 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 3,11% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI GAMBASSI TERME conferisce denaro per euro 1.208,68 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 2,42% del capitale sociale;
- il socio COMUNE DI MONTAIONE conferisce denaro per euro 951,38 corrispondente a una quota di partecipazione pari al 1,90% del capitale sociale.

Si dà atto che tutti i soci hanno versato un importo pari al 25% dei loro conferimenti in denaro come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca _____, filiale _____ rilasciata in data e allegata al presente atto sotto la lettera “B”;

5. per la durata del primo triennio l'amministrazione viene affidata a un Amministratore unico che viene nominato nella persona del Sig., nato a, il, residente a, via, n., cittadino

6. il controllo contabile e la revisione legale dei conti per il primo triennio sono affidati ad un Sindaco revisore nella persona del Signor, nato a, il ... e residente a, via, n., cittadino

7. il primo esercizio sociale si chiuderà il e così tutti i seguenti.

L'Amministratore unico provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società e al ritiro del 25% del capitale sociale dalla Banca presso cui è stato effettuato il deposito.

Le spese per la costituzione della società, che si indicano approssimativamente in euro, sono poste a carico della Società stessa.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, i quali da me interrogati lo hanno approvato e con me Notaio firmato.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e in parte a mano da me stesso, occupa facciate di cui l'ultima fin qui, per n. fogli.

F.to: _____

F.to: _____

F.to: _____ dr.

_____ Notaio

Segue allegato "A" e "B"

STATUTO

“[x]”

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SOCI - OGGETTO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata “[x]” (la “Società”).

Articolo 2 – Sede

La Società ha la sede in [x], all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L’istituzione o soppressione di filiali, uffici, sedi secondarie e sportelli nel territorio dei Comuni soci potrà essere deliberata dall’organo amministrativo; per l’apertura di dette unità locali nel territorio di Comuni non soci occorrerà il consenso dell’assemblea ordinaria.

Articolo 3 – Durata

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.

Articolo 4 – Soci

Possono essere soci della Società tutti i Comuni del territorio nazionale, società a capitale interamente pubblico, nonché altri enti pubblici del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 5 – Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, esclusivamente per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo – a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo – di:

- a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate;
- b. esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo;
- c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- d. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera; e gestire i rapporti con le associazioni di categoria;
- f. coordinare e promuovere gli interessi della Società e delle singole partecipate;
- g. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;
- h. promuovere iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all'oggetto sociale;
- i. effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
- j. svolgere attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla Società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;
- k. studiare e promuovere l'innovazione tecnologica e le tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;

1. coordinare e promuovere le politiche di qualità e delle carte di servizio.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti), concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti).

TITOLO II

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale della Società è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni.

La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

Articolo 7 – Quote di partecipazione al capitale sociale.

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Ai sensi dell'articolo 2474 del codice civile, la società non può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 8 – Trasferimento delle quote di partecipazione

Quando un socio intende trasferire a titolo oneroso e dietro corrispettivo in denaro le quote di partecipazione al capitale sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione opera per i trasferimenti che non rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) trasferimento di quote in favore di altri socie; e
- b) trasferimento di quote in favore di società il cui capitale sia interamente detenuto da soci della Società.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, a cui deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 45 (quarantacinque) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le quote o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a soggetti diversi da quelli indicati, nel rispetto dell'articolo 4 del presente statuto.

Articolo 9 – Recesso

Il recesso è ammesso solo nelle ipotesi previste dalla legge e verrà esercitato nelle forme e nei termini previsti dalla legge stessa.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 10 – Organi Sono organi della Società:

- a) l'assemblea;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il sindaco revisore.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

L'organo di amministrazione e il sindaco revisore unico sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e autonomia.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Articolo 11 – Attività dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'assemblea delibera su tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legge.

Sono di competenza dell'assemblea:

- le decisioni sui seguenti argomenti

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
2. la nomina dell'amministratore unico o degli amministratori se l'organo è in forma collegiale;
3. la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del sindaco revisore;
4. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione da parte dell'Assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano.

Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, da far pervenire almeno otto giorni prima al domicilio dei soci e del sindaco revisore, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa l'organo amministrativo e di controllo. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 giorni.

L'assemblea, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono convocate in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 12 – Partecipazione all'assemblea

All'assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese da almeno cinque giorni.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi indicati nell'avviso di convocazione, contigui o meno ed audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, ad eccezione dell'assemblea in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento sarà essa stessa a nominare il Presidente. L'assemblea provvede alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla società.

La redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente.

Articolo 14 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale presente.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, ovvero lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina e i loro poteri sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 – Nomina e composizione dell'organo di amministrazione

La società è amministrata, di norma, da un amministratore unico, oppure, previa delibera motivata dell'assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri.

Il numero degli amministratori è determinato dall'assemblea, in base alle leggi vigenti.

Nella scelta degli amministratori la società dovrà assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, in applicazione della normativa vigente.

Articolo 16 – Poteri dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile, a uno solo dei suoi membri, che assume la qualifica di amministratore delegato ed al quale competerà la rappresentanza della società verso i terzi per gli atti concernenti le proprie attribuzioni.

All'amministratore unico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 19.

Articolo 17 – Convocazione e riunioni del consiglio

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano, di solito nella sede della società o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da far pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, anche con posta elettronica, telegramma o fax da far pervenire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni bimestre, oppure quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano sicuramente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

Articolo 18 – Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Le adunanze del consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

Articolo 19 – Poteri del presidente

Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, controlla la regolare gestione della società riferendone al consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano di età; la firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Il presidente rappresenta la società nelle assemblee delle società partecipate.

Egli provvede a votare le deliberazioni di nomina degli amministratori delle società partecipate su designazione dell'assemblea della società.

TITOLO VII

IL SINDACO REVISORE

Articolo 20 – Nomina del sindaco revisore

Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella scelta del sindaco revisore dovrà essere assicurato, a rotazione, il rispetto del principio di equilibrio di genere, in applicazione della normativa vigente.

Il sindaco revisore dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Al sindaco revisore competono il controllo di legalità e il controllo contabile.

Il sindaco revisore scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

BILANCI E RELAZIONI

Articolo 21 – Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni redatte dall'organo amministrativo e dal revisione, è presentato all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 11.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, le relazioni dell'organo amministrativo e del revisione, dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22 – Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'organo di amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del Codice Civile.

TITOLO XI

NORME FINALI

Articolo 23 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia (incluso il D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni).